

Gazzetta ufficiale

L 237

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

53° anno
8 settembre 2010

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 790/2010 della Commissione, del 7 settembre 2010, che modifica gli allegati VII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ⁽¹⁾** 1
- ★ **Regolamento (UE) n. 791/2010 della Commissione, del 6 settembre 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ⁽¹⁾** 10
- Regolamento (UE) n. 792/2010 della Commissione, del 7 settembre 2010, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli .. 28

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (UE) n. 404/2010 della Commissione, del 10 maggio 2010, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 117 dell'11.5.2010)** 30

Prezzo: 3 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 790/2010 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 2010

che modifica gli allegati VII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, primo e secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce le norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

(2) Secondo l'articolo 19 del suddetto regolamento le proteine animali trasformate e altri prodotti trasformati utilizzabili come mangimi possono essere immessi sul mercato solo se rispettano determinati requisiti. Al riguardo, l'allegato VII del suddetto regolamento stabilisce requisiti specifici in materia d'igiene per il trattamento e l'immissione sul mercato di tali prodotti.

(3) Inoltre l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1774/2002 dispone che l'importazione ed il transito nell'Unione dei prodotti di cui all'allegato VII possano avere luogo solo se i prodotti rispettano determinati requisiti. I requisiti in questione stabiliscono, tra l'altro, che i prodotti devono provenire da paesi terzi o parti di essi figuranti in un elenco redatto e aggiornato secondo la procedura di cui al suddetto articolo, eccetto i casi in cui l'allegato VII del regolamento (CE) n. 1774/2002 dispone diversamente.

(4) Il colostro è un mangime di origine animale ai sensi della definizione di cui al punto 23 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1774/2002.

(5) L'allegato VII, capitolo V, parte A, del suddetto regolamento non prevede requisiti specifici per la produzione di colostro o prodotti a base di colostro. La parte A stabilisce unicamente il principio generale secondo il quale il colostro va prodotto in condizioni che diano adeguate garanzie per quanto riguarda la salute degli animali

(6) Inoltre l'allegato VII, capitolo V, parte B, del regolamento (CE) n. 1774/2002 non stabilisce requisiti specifici per l'importazione di colostro e prodotti a base di colostro e la Commissione non ha elaborato elenchi di paesi terzi o loro parti dai quali si accettano le importazioni di colostro. Di conseguenza l'importazione nell'Unione europea di colostro o prodotti a base di colostro attualmente non è autorizzata.

(7) È nell'interesse dell'Unione importare colostro e prodotti a base di colostro destinati a mangimi per animali d'allevamento e ad usi tecnici. Gli operatori economici hanno manifestato il loro interesse per l'uso di colostro e prodotti a base di colostro nella produzione di mangimi e per usi tecnici.

(8) La domanda di tali prodotti da parte degli operatori economici va soddisfatta e vanno quindi stabilite norme per l'importazione di tali sottoprodotti di origine animale. Il colostro è però un sottoprodotto di origine animale che può implicare il rischio di trasmissione di determinate malattie, quali l'afta epizootica, la tubercolosi, la brucellosi e la leucosi bovina enzootica ad animali sensibili. Per tutelare la salute degli animali, l'importazione di colostro e prodotti a base di colostro deve quindi essere soggetta a determinate condizioni.

⁽¹⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

- (9) In conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002, articolo 28, primo comma, le disposizioni applicabili all'importazione da paesi terzi dei prodotti di cui all'allegato VII non possono essere né più favorevoli né meno favorevoli di quelle applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti corrispondenti nell'Unione. I requisiti specifici stabiliti per l'importazione di siero di latte e colostro o prodotti a base di colostro devono quindi applicarsi anche alla produzione e all'immissione sul mercato di tali sottoprodotti di origine animale nell'Unione.
- (10) Il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, adottato il 29 marzo 2006, concernente i rischi per la salute animale collegati all'alimentazione degli animali con prodotti del latte senza trattamento ulteriore⁽¹⁾, ha confermato la necessità di stabilire requisiti specifici in materia di igiene e trattamento del latte e dei prodotti a base di latte, al fine di limitare il rischio di trasmissione di malattie infettive, in particolare attraverso la somministrazione di latte o prodotti a base di latte ad animali delle specie sensibili all'afta epizootica. In mancanza di dati scientifici pertinenti, nel suddetto parere non si raccomanda nessun trattamento che fornisca le necessarie garanzie di rendere effettivamente inattivi gli agenti patogeni in questione nel colostro, preservando gli anticorpi in esso contenuti.
- (11) In assenza di trattamenti approvati e al fine di impedire la trasmissione di eventuali malattie animali attraverso il colostro e i prodotti a base di colostro, è opportuno stabilire requisiti sanitari per i sottoprodotti di origine animale fondati su garanzie all'origine.
- (12) In particolare, per quanto riguarda la prevenzione dell'afta epizootica, il colostro e i prodotti a base di colostro devono essere ottenuti da animali indenni dall'afta epizootica e non a rischio di contrarre tale malattia. Le importazioni di colostro e prodotti a base di colostro vanno quindi limitate al colostro di origine bovina e ai relativi prodotti da paesi per i quali è approvata l'importazione di latte crudo. Le importazioni di colostro e prodotti a base di colostro vanno limitate al colostro di origine bovina e ai relativi prodotti provenienti da paesi in cui il rischio di afta epizootica è limitato.
- (13) La decisione 2004/438/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nella Comunità, a fini di consumo umano, di latte trattato termicamente, prodotti a base di latte e latte crudo⁽²⁾ prescrive agli Stati membri di autorizzare le importazioni di latte crudo e prodotti a base di latte crudo solo se provengono da paesi terzi elencati nella colonna A dell'allegato I della decisione stessa. L'elenco di paesi terzi dai quali può essere autorizzata l'importazione nell'Unione di colostro e prodotti a base di colostro deve quindi essere lo stesso elenco di paesi terzi di cui alla colonna A dell'allegato I della decisione 2004/438/CE. Nell'allegato VII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 1774/2002 va quindi fatto riferimento a tale elenco.
- (14) Va inoltre tenuto conto della situazione sanitaria in relazione alla tubercolosi bovina, alla brucellosi bovina e alla leucosi bovina enzootica degli allevamenti dai quali provengono il colostro e i prodotti a base di colostro, in particolare se tali sottoprodotti di origine animale sono destinati all'alimentazione degli animali o alla produzione di determinati prodotti tecnici. Gli allevamenti dai quali provengono il colostro e i prodotti a base di colostro devono essere indenni dalle suddette malattie.
- (15) La direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina⁽³⁾ si applica agli scambi all'interno dell'Unione di animali della specie bovina e reca disposizioni che consentono di riconoscere gli allevamenti come ufficialmente indenni da determinate malattie. Essa stabilisce le definizioni di allevamenti di bovini ufficialmente indenni dalla tubercolosi, di allevamenti di bovini ufficialmente indenni dalla brucellosi e di allevamenti ufficialmente indenni dalla leucosi bovina enzootica. I requisiti per l'immissione sul mercato e per l'importazione di colostro e prodotti a base di colostro devono quindi tenere conto di tali definizioni.
- (16) Il colostro e i prodotti a base di colostro devono essere stati sottoposti ad una breve pastorizzazione a fini di conservazione. L'immissione sul mercato, compresa l'importazione, di tali sottoprodotti di origine animale va inoltre consentita solo se provengono da animali che non presentano sintomi clinici di malattie trasmissibili attraverso il colostro all'uomo o agli animali. Per i suddetti motivi il colostro e i prodotti a base di colostro devono essere ricavati da animali della specie bovina tenuti in zone per le quali si può garantire che non vi si è verificata l'afta epizootica durante almeno un periodo d'incubazione di 21 giorni successivi alla raccolta e precedenti l'immissione sul mercato negli Stati membri di tale colostro o di tali prodotti a base di colostro.
- (17) Prima di essere trasportato sino agli allevamenti, il siero di latte destinato all'alimentazione di animali delle specie suscettibili di contrarre l'afta epizootica e proveniente da latte che sia stato oggetto di uno dei trattamenti di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VII, capitolo V, parte A, dev'essere raccolto almeno 16 ore dopo la cagliatura del latte e il suo pH dev'essere misurato a un valore inferiore a 6,0.
- (18) Il capitolo 2 dell'allegato X del regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce un unico modello di certificato sanitario per il latte e per i prodotti a base di latte, non destinati al consumo umano, originari di paesi terzi destinati alla spedizione o al transito nell'Unione europea. Il suddetto modello di certificato va modificato affinché comprenda anche il colostro e i prodotti a base di colostro, e affinché tenga conto delle nuove norme riguardanti il siero di latte.

(1) The EFSA Journal (2006) 347, pag. 1.

(2) GU L 154 del 30.4.2004, pag. 72.

(3) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

- (19) L'allegato XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 contiene gli elenchi dei paesi terzi dai quali gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di determinati sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. La parte I del suddetto allegato va modificata per tenere conto delle norme relative all'importazione del colostro e dei prodotti a base di colostro.
- (20) Il Camerun ha chiesto l'autorizzazione di esportare nell'Unione sottoprodotti apicoli. Il Camerun è già autorizzato ad esportare nell'Unione miele destinato al consumo umano. La parte XII dell'allegato XI va modificata di conseguenza, affinché il Camerun figuri tra i paesi dai quali possono essere autorizzate le importazioni di sottoprodotti apicoli.
- (21) Gli allegati VII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 vanno pertanto modificati di conseguenza.
- (22) Per consentire alle parti interessate di conformarsi alle nuove norme è opportuno prevedere un periodo transitorio, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in cui sarà possibile continuare l'importazione dei sottoprodotti di origine animale in questione nell'Unione europea a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 senza le modifiche apportate dal presente regolamento.

- (23) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati VII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le partite di latte e prodotti a base di latte non destinati al consumo umano, accompagnate da certificati sanitari compilati e firmati conformemente al modello appropriato di cui al capitolo 2 dell'allegato X del regolamento (CE) n. 1774/2002 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continueranno ad essere accettate all'importazione nell'Unione fino al 30 settembre 2010, qualora i certificati siano stati compilati e firmati prima del 31 agosto 2010.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Gli allegati VII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 sono modificati come segue:

1) nell'allegato VII, il capitolo V è modificato come segue:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO V

Requisiti specifici applicabili al latte, ai prodotti a base di latte, al colostro e ai prodotti a base di colostro»

b) la parte A è modificata come segue:

i) il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il siero di latte destinato all'alimentazione di animali di specie sensibili all'afta epizootica e ricavato da latte trattato in conformità del punto 1 deve:

a) essere stato raccolto almeno 16 ore dopo la cagliatura del latte ed il suo pH deve essere misurato ad un valore inferiore a 6,0 prima del trasporto verso gli allevamenti; oppure

b) essere stato prodotto almeno 21 giorni prima del trasporto e durante questo periodo nessun caso di afta epizootica è stato individuato nel paese esportatore.»

ii) è aggiunto il seguente punto 6:

«6. Il colostro e i prodotti a base di colostro devono:

6.1. essere stati ottenuti da bovini tenuti in un'azienda in cui tutti gli allevamenti sono riconosciuti ufficialmente indenni dalla tubercolosi, ufficialmente indenni dalla brucellosi e ufficialmente indenni dalla leucosi bovina enzootica secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere d), f) e j), della direttiva 64/432/CEE;

6.2. essere stati prodotti almeno 21 giorni prima del trasporto e durante questo periodo nessun caso di afta epizootica è stato individuato nel paese esportatore;

6.3. essere stati sottoposti ad un unico trattamento HTST (*);

6.4. soddisfare i requisiti di cui al punto 4.

(*) HTST = pastorizzazione rapida ad elevata temperatura 72 °C per almeno 15 secondi o trattamento che raggiunga un effetto di pastorizzazione equivalente e consenta di presentare una reazione negativa alla prova di fosfatasi nel latte bovino»

c) la parte B è modificata come segue:

i) il punto 1.1 è sostituito dal seguente:

«1.1. provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco della parte I(A) dell'allegato XI;»

ii) il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. In deroga a quanto stabilito al punto 1.4, gli Stati membri autorizzano l'importazione di latte e di prodotti a base di latte da paesi terzi a tal fine autorizzati nella colonna "A" dell'allegato I della decisione 2004/438/CE della Commissione (*) purché il latte o i prodotti del latte siano stati sottoposti ad un unico trattamento HTST e:

a) siano stati spediti almeno 21 giorni dopo la produzione e durante questo periodo nessun caso di afta epizootica sia stato individuato nel paese terzo esportatore; oppure

b) siano stati presentati ad un posto d'ispezione frontaliere UE almeno 21 giorni dopo la produzione e durante questo periodo nessun caso di afta epizootica sia stato individuato nel paese terzo esportatore.

(*) GU L 154 del 30.4.2004, pag. 72.»

iii) è inserito il seguente punto 2 bis:

- «2 bis. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di colostro e prodotti a base di colostro di origine bovina a condizione che:
- 2 bis.1. provengano da paesi terzi che figurano nell'elenco della parte I(B) dell'allegato XI;
- 2 bis.2. they comply with the conditions set out in paragraphs 1.2 and 1.3;
- 2 bis.3. siano stati sottoposti ad un unico trattamento HTST (*) e:
- a) siano stati spediti almeno 21 giorni dopo la produzione e durante questo periodo nessun caso di afta epizootica sia stato individuato nel paese terzo esportatore; oppure
 - b) siano stati presentati ad un posto d'ispezione frontaliere UE almeno 21 giorni dopo la produzione e durante questo periodo nessun caso di afta epizootica sia stato individuato nel paese terzo esportatore;
- 2 bis.4. siano stati ottenuti da bovini sottoposti regolarmente a visite veterinarie onde accertare che provengano da aziende in cui tutti gli allevamenti di bovini sono:
- a) riconosciuti ufficialmente indenni dalla tubercolosi e ufficialmente indenni dalla brucellosi secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere d) e f) della direttiva 64/432/CEE oppure non sottoposti a nessuna riserva in forza della legislazione nazionale del paese terzo di origine del colostro sull'eradicazione della tubercolosi e della brucellosi; nonché
 - b) riconosciuti ufficialmente indenni dalla leucosi bovina enzootica secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera j) della direttiva 64/432/CEE o inclusi in un sistema ufficiale per il controllo della leucosi enzootica bovina e in cui non è stata constatata, in base ad osservazioni cliniche o in seguito a esami di laboratorio, la presenza di questa malattia negli ultimi due anni;
- 2 bis.5. after completion of the processing, every precaution has been taken to prevent contamination of the colostrum or colostrum products;
- 2 bis.6. il prodotto finale sia stato etichettato in modo da indicare che esso contiene materiale di categoria 3 e non è destinato al consumo umano, e che è stato:
- a) imballato in contenitori nuovi; o
 - b) trasportato alla rinfusa in un container o in qualunque altro mezzo di trasporto che sia stato interamente pulito e disinfettato con un disinfettante approvato a tal fine dall'autorità competente.

(*) HTST = pastorizzazione rapida ad elevata temperatura 72 °C per almeno 15 secondi o trattamento che raggiunga un effetto di pastorizzazione equivalente e consenta di presentare una reazione negativa alla prova di fosfatasi nel latte bovino.»;

2) all'allegato X, il capitolo 2 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 2

Certificato sanitario

Per la spedizione o il transito () nell'Unione europea di latte, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro non destinati al consumo umano*

PAESE:

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------|
| Parte I: Informazioni relative alla partita spedita | I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel. | | I.2. Numero di riferimento del certificato | I.2.a. | | | | |
| | | | I.3. Autorità centrale competente | | | | | |
| | | | I.4. Autorità locale competente | | | | | |
| | I.5. Destinatario Nome Indirizzo Postal code Tel. | | I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel. | | | | | |
| | I.7. Paese di origine | Codice ISO | I.8. Regione di origine | Codice | I.9. Paese di destinazione | Codice ISO | I.10. Regione di destinazione | Codice |
| | I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo | | N. di riconoscimento | | I.12. Luogo di destinazione Deposito doganale <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo | | N. di riconoscimento | |
| | I.13. Luogo di carico | | | | I.14. Data della partenza | | | |
| | I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione: Riferimento documentale: | | | | I.16. PIF di entrata nell'UE | | I.17. Numero/i CITES | |
| | I.18. Descrizione della merce | | | I.19. Codice del prodotto (codice SA) | | I.20. Quantità | | |
| | I.21. Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Di frigorifero <input type="checkbox"/> Di congelazione <input type="checkbox"/> | | | | | I.22. Numero di colli | | |
| I.23. Numero del sigillo/del container | | | | | I.24. Tipo di imballaggio | | | |
| I.25. Merce certificata per: Alimentazione animale: <input type="checkbox"/> Trasformazione supplementare <input type="checkbox"/> Uso tecnico: <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO | | | | I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/> | | | | |
| I.28. Identificazione della merce Specie Numero di riconoscimento degli stabilimenti Impianto di fabbricazione Peso netto Numero del lotto | | | | | | | | |

(*) Cancellare le voci non pertinenti.

PAESE

Latte, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro non destinati al consumo umano

| II. Informazioni sanitarie | II.a. Numero di riferimento del certificato | II.b. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|
| <p>Il sottoscritto veterinario ufficiale dichiara di aver letto e compreso il regolamento (CE) n. 1774/2002 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6 e l'allegato VII, capitolo V, e certifica che il latte ⁽²⁾, i prodotti a base di latte ⁽²⁾ il colostro ⁽²⁾ o i prodotti a base di colostro ⁽²⁾ di cui alla casella I.28 rispettano le seguenti condizioni:</p> | | |
| <p>II.1. sono stati prodotti e ottenuti a <i>(inserire il nome del paese esportatore)</i> ⁽³⁾, <i>(inserire il nome della regione)</i> ⁽³⁾, che figura nell'elenco dell'allegato della decisione 2004/438/CE e che è stato indenne da afta epizootica (FMD) e da peste bovina per i 12 mesi immediatamente precedenti l'esportazione e non ha praticato la vaccinazione contro la peste bovina durante questo periodo;</p> | | |
| <p>II.2. sono stati prodotti a partire da latte crudo o colostro proveniente da animali che, al momento della mungitura, non presentavano alcun segno clinico di una malattia trasmissibile agli esseri umani o agli animali attraverso il latte o il colostro e che sono appartenuti, per almeno 30 giorni prima della produzione, ad aziende non soggette a restrizioni ufficiali a causa di afta epizootica o di peste bovina;</p> | | |
| <p>II.3. si tratta di latte o prodotti a base di latte che: ⁽²⁾ o [hanno subito uno dei trattamenti o una combinazione di trattamenti descritti al punto II.4] ⁽²⁾ o [contengono siero destinato all'alimentazione di animali di specie suscettibili di contrarre l'afta epizootica; il siero è stato raccolto da latte soggetto a uno dei trattamenti descritti al punto II.4 e</p> | | |
| <p>⁽²⁾ o [il siero è stato raccolto almeno 16 ore dopo la cagliatura e presenta un pH inferiore a 6;]</p> | | |
| <p>⁽²⁾ ⁽⁴⁾ o [il siero è stato prodotto almeno 21 giorni prima della spedizione e, durante questo periodo, nessun caso di afta epizootica è stato individuato nel paese esportatore;]</p> | | |
| <p>⁽²⁾ ⁽⁴⁾ o [il siero è stato prodotto il .../.../..., e questa data, tenuto conto della durata del viaggio prevista, è anteriore di almeno 21 giorni alla data di presentazione del lotto ad un posto d'ispezione frontaliere dell'Unione europea;]</p> | | |
| <p>II.4. sono stati sottoposti a uno dei seguenti trattamenti:</p> | | |
| <p>⁽²⁾ o [una pastorizzazione rapida ad elevata temperatura, vale a dire 72 °C durante almeno 15 secondi, o una pastorizzazione equivalente sufficiente perché il test della fosfatasi nel latte bovino dia esito negativo, seguita da:</p> | | |
| <p>⁽²⁾ o [una seconda pastorizzazione rapida ad elevata temperatura, vale a dire 72 °C durante almeno 15 secondi, ovvero una pastorizzazione equivalente sufficiente perché il test della fosfatasi nel latte bovino dia esito negativo;]</p> | | |
| <p>⁽²⁾ o [un procedimento di essiccazione successivo seguito, nel caso del latte destinato all'alimentazione animale, da un ulteriore trattamento termico ad almeno 72 °C;]</p> | | |
| <p>⁽²⁾ o [un ulteriore procedimento mediante il quale il pH è abbassato e mantenuto per almeno un'ora a un livello inferiore a 6;]</p> | | |
| <p>⁽²⁾ ⁽⁴⁾ o [la condizione che il latte o il prodotto a base di latte sia stato prodotto almeno 21 giorni prima della spedizione e, durante questo periodo, nessun caso di afta epizootica sia stato individuato nel paese esportatore;]</p> | | |
| <p>⁽²⁾ ⁽⁴⁾ o [il latte o il prodotto a base di latte sia stato prodotto il .../.../..., e questa data, tenuto conto della durata del viaggio prevista, sia anteriore di almeno 21 giorni alla data di presentazione del lotto ad un posto d'ispezione frontaliere dell'Unione europea;]</p> | | |
| <p>⁽²⁾ o [una sterilizzazione almeno al livello F₀3;]</p> | | |
| <p>⁽²⁾ o [un trattamento a temperatura ultra elevata a 132 °C per almeno un secondo, seguito da:</p> | | |
| <p>⁽²⁾ o [un procedimento di essiccazione successivo seguito, nel caso del latte destinato all'alimentazione animale, da un ulteriore trattamento termico ad almeno 72 °C;]</p> | | |
| <p>⁽²⁾ o [un ulteriore procedimento mediante il quale il pH è abbassato e mantenuto per almeno un'ora a un livello inferiore a 6;]</p> | | |
| <p>⁽²⁾ ⁽⁴⁾ o [la condizione che il latte o il prodotto a base di latte sia stato prodotto almeno 21 giorni prima della spedizione e, durante questo periodo, nessun caso di afta epizootica sia stato individuato nel paese esportatore;]</p> | | |
| <p>⁽²⁾ ⁽⁴⁾ o [il latte o il prodotto a base di latte sia stato prodotto il .../.../..., e questa data, tenuto conto della durata del viaggio prevista, sia anteriore di almeno 21 giorni alla data di presentazione del lotto ad un posto d'ispezione frontaliere dell'Unione europea;]</p> | | |
| <p>II.5. si tratta di colostro o prodotti a base di colostro di origine bovina, che sono stati sottoposti ad una pastorizzazione rapida ad elevata temperatura, vale a dire 72 °C durante almeno 15 secondi, o ad una pastorizzazione equivalente sufficiente perché il test della fosfatasi nel latte bovino dia esito negativo, seguita da:</p> | | |
| <p>⁽²⁾ ⁽⁴⁾ o [la condizione che il colostro o i prodotti a base di colostro siano stati prodotti almeno 21 giorni prima della spedizione e, durante questo periodo, nessun caso di afta epizootica sia stato individuato nel paese esportatore;]</p> | | |
| <p>⁽²⁾ ⁽⁴⁾ o [il colostro o i prodotti a base di colostro siano stati prodotti il .../.../..., e questa data, tenuto conto della durata del viaggio prevista, sia anteriore di almeno 21 giorni alla data di presentazione del lotto ad un posto d'ispezione frontaliere dell'Unione europea;]</p> | | |

Parte II: Certificazione

| PAESE | | Latte, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro non destinati al consumo umano | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| II. | Informazioni sanitarie | II.a. Numero di riferimento del certificato | II.b. |
| <i>nonché</i> | siano stati ottenuti da bovini sottoposti regolarmente a visite veterinarie onde accertare che provengano da aziende in cui tutti gli allevamenti di bovini: | | |
| | (²) (⁴) o [sono riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi e brucellosi (⁵),] | | |
| | (²) (⁴) o [non sono sottoposti a nessuna riserva in forza della legislazione nazionale del paese terzo di origine sull'eradicazione della tubercolosi e della brucellosi,] | | |
| <i>nonché</i> | (²) (⁴) o [sono riconosciuti ufficialmente indenni dalla leucosi bovina enzootica (⁵);] | | |
| | (²) (⁴) o [sono inclusi in un sistema ufficiale per il controllo della leucosi bovina enzootica e in cui non sono stati rilevati indizi, clinici o di laboratorio, della presenza di questa malattia nel corso degli ultimi due anni;] | | |
| II.6. | dopo la trasformazione, sono state prese tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione del latte/dei prodotti a base di latte/del colostro/dei prodotti a base di colostro; | | |
| II.7. | il latte/prodotto a base di latte/colostro/prodotto a base di colostro è stato confezionato: | | |
| | (²) o [in contenitori nuovi,] | | |
| | (²) o [in veicoli o contenitori per il trasporto alla rinfusa, disinfettati prima del carico con un prodotto approvato dall'autorità competente,] | | |
| <i>nonché</i> | i container sono contrassegnati in modo da indicare la natura del latte/dei prodotti a base di latte/del colostro/dei prodotti a base di colostro e recano etichette indicanti che il prodotto è un materiale di categoria 3 non destinato al consumo umano. | | |
| Note | | | |
| Parte I: | | | |
| — Casella I.6: persona responsabile del carico nell'UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. | | | |
| — Casella I.12: luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. | | | |
| — Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto d'ispezione frontaliero dell'Unione europea. | | | |
| — Casella I.19: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 23.09.10, 23.09.90, 35.01, 35.02 oppure 35.04. | | | |
| — Casella I.23: nel caso di container per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del container e il numero del sigillo (se pertinente). | | | |
| — Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o di importazione. | | | |
| — Casella I.28: "impianto di fabbricazione": numero di registrazione dello stabilimento di trattamento o di trasformazione. | | | |
| Parte II: | | | |
| (1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. | | | |
| (2) Cancellare le voci non pertinenti. | | | |
| (3) Da indicare se l'autorizzazione ad importare nell'Unione europea riguarda solo alcune regioni del paese terzo interessato. | | | |
| (4) Questa condizione si applica solo ai paesi terzi elencati nella colonna "A" dell'allegato I della decisione 2004/438/CE. | | | |

PAESE**Latte, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro non destinati al consumo umano**

| II. Informazioni sanitarie | II.a. Numero di riferimento del certificato | II.b. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|
| <p>(⁵) Allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi e brucellosi conformemente all'allegato A della direttiva 64/432/CEE del Consiglio; e allevamento ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica conformemente all'allegato D, capitolo I, della direttiva 64/432/CEE.</p> <p>— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.</p> <p>— Nota per l'importatore: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero dell'Unione europea.</p> <p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome (in lettere maiuscole):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>Firma:»</p> | | |

3) l'allegato XI è modificato come segue:

a) La parte I è sostituita dal testo seguente:

«PARTE I

Elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di latte, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro (certificato sanitario di cui al capitolo 2)

A. Latte e prodotti a base di latte:

paesi terzi elencati tra i paesi autorizzati in una delle colonne dell'allegato I della decisione 2004/438/CE.

B. Colostro e prodotti a base di colostro:

Paesi terzi elencati tra i paesi autorizzati nella colonna "A" dell'allegato I della decisione 2004/438/CE.;

b) la parte XII è sostituita dalla seguente:

«PARTE XII

Elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di prodotti apicoli (certificato sanitario di cui al capitolo 13)

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 e il seguente paese:

— "(CM) Cameroon" ».

REGOLAMENTO (UE) N. 791/2010 DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione europea e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 474/2006 ⁽²⁾ della Commissione, del 22 marzo 2006, ha istituito l'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione europea di cui al capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 ⁽³⁾.

(2) In conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2111/2005, due Stati membri hanno adottato misure eccezionali imponendo un divieto operativo immediato sul loro territorio far fronte a problemi di sicurezza imprevisti.

(3) In conformità all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione ⁽⁴⁾, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità, di cui al capo II, articolo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005, i due Stati membri hanno chiesto di aggiornare l'elenco dei vettori soggetti a divieto operativo all'interno dell'Unione europea.

(4) È evidente che la prosecuzione delle attività di questi vettori rappresenta con ogni probabilità un grave rischio per la sicurezza, e che tale rischio non è stato pienamente risolto con le misure urgenti adottate dai due Stati membri in questione.

(5) La Commissione ha informato i vettori aerei interessati indicando i fatti e le considerazioni essenziali su cui si baserebbe la decisione di imporre loro un divieto operativo all'interno dell'Unione europea.

(6) Dato che si rendono necessarie misure urgenti per risolvere la situazione, in conformità all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 473/2006, la Commissione non è tenuta a conformarsi alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento. La Commissione ha però dato la possibilità ai vettori aerei in questione di consultare i documenti trasmessi dagli Stati membri, di presentare osservazioni scritte e di essere ascoltati dalla Commissione e dai membri del Comitato per la sicurezza aerea.

(7) La Commissione e alcuni Stati membri hanno consultato le autorità competenti responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme nei confronti dei vettori aerei interessati.

(8) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 474/2006.

Meridian Airways

(9) Si riscontrano gravi e comprovate carenze sotto il profilo della sicurezza a carico del vettore Meridian Airways certificato nella Repubblica del Ghana. Tali carenze sono state individuate da Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito nel corso di ispezioni a terra eseguite nell'ambito del programma SAFA ⁽⁵⁾.

(10) Ad una riunione con la Commissione, svoltasi il 9 giugno 2010, a cui hanno partecipato anche le autorità competenti del Ghana assieme alle autorità competenti del Belgio e del Regno Unito, il vettore ha presentato un piano di azioni correttive diretto a risolvere le carenze riscontrate sotto il profilo della sicurezza.

⁽¹⁾ GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 590/2010 (GU L 170 del 6.6.2010, pag. 9).

⁽³⁾ GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 84 del 23.3.2006, pag. 8.

⁽⁵⁾ BCAA-2010-68, BCAA-2009-132, BCAA-2010-10, DGAC/F-2010-1297, LBA/D-2009-1415, LBA/D-2010-386, CAA-NL-2009-200, CAA-UK-2009-873, CAA-UK-2010-659, CAA-UK-2010-670, CAA-UK-2010-671, CAA-UK-2010-672.

- (11) Il Regno Unito e il Belgio hanno comunicato alla Commissione che, in data, rispettivamente 23 e 27 luglio 2010, essi hanno adottato un divieto operativo immediato nei confronti dell'intera flotta di Meridian Airways, tenendo conto dei criteri comuni, nell'ambito dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2111/2005.
- (12) Inoltre, il Belgio e il Regno Unito hanno presentato il 29 luglio 2010 alla Commissione una richiesta di aggiornamento dell'elenco comunitario in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005 e, come prescritto dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 473/2006, al fine di estendere all'Unione europea il divieto operativo imposto all'intera flotta di Meridian Airways.
- (13) Meridian Airways ha dimostrato la propria incapacità di correggere le carenze sotto il profilo della sicurezza rispondendo alle richieste del Belgio, come dimostrato dal persistere di tali carenze. Le ispezioni a terra effettuate nel luglio 2010 nel Regno Unito, hanno individuato numerose criticità attinenti alla aeronavigabilità degli aeromobili di Meridian, che hanno fatto sorgere inoltre preoccupazioni in merito al controllo e alla gestione delle norme di sicurezza delle operazioni di volo in atto presso Meridian Airways. Tali controlli hanno dato esiti analoghi alle ispezioni a terra negative condotte nel corso dell'ultimo anno da altri Stati membri che hanno segnalato la presenza di gravi carenze sistemiche sotto il profilo della sicurezza nel caso di questo vettore.
- (14) Le autorità competenti della Repubblica del Ghana, pur manifestando la propria volontà di cooperare con gli Stati membri per risolvere le carenze individuate, non hanno affrontato in modo adeguato i gravi problemi in materia di sicurezza riscontrati nel corso delle ispezioni SAFA, come dimostra il persistere delle carenze in questione. Tuttavia, in seguito alla comunicazione da parte della Commissione di preoccupazioni concernenti i livelli di sicurezza del vettore, le competenti autorità del Ghana, il 29 luglio 2010, hanno sospeso il certificato di operatore aereo di Meridian Airways.
- (15) Meridian Airways è stata sentita dai servizi della Commissione e dalle autorità competenti di Belgio, Germania e Regno Unito il 12 agosto 2010. Da tali consultazioni non sono emerse soluzioni soddisfacenti per risolvere nel medio termine le carenze individuate sotto il profilo della sicurezza. Le autorità competenti del Ghana hanno declinato l'invito a partecipare alla riunione.
- (16) La Commissione prende atto dell'impegno del vettore di procedere con il suo piano di azioni correttive. I progressi compiuti dal vettore con l'attuazione del piano di azioni correttive assieme ad eventuali altri sviluppi andrebbero esaminati alla prossima riunione del Comitato per la sicurezza aerea.
- (17) Pertanto, sulla base dei criteri comuni, si ritiene che Meridian Airways non soddisfi le vigenti norme di sicurezza. Tale vettore deve quindi essere sottoposto a un divieto per la totalità delle sue operazioni e deve essere inserito nell'allegato A.

Airlift International (GH) Ltd

- (18) Si riscontrano gravi e comprovate carenze sotto il profilo della sicurezza a carico del vettore Airlift International (GH) Ltd certificato nella Repubblica del Ghana. Tali carenze sono state individuate dal Regno Unito nel corso di una ispezione a terra effettuata nell'ambito del programma SAFA ⁽¹⁾.
- (19) Le autorità competenti del Regno Unito hanno comunicato alla Commissione di aver adottato il 29 luglio 2010 un divieto operativo immediato nei confronti dell'intera flotta di Airlift International (GH) Ltd, a causa delle numerose e gravi criticità osservate nel corso dell'ispezione a terra nonché del mancato rispetto da parte dell'equipaggio dei limiti dei tempi di volo.
- (20) Inoltre, il Regno Unito ha presentato il 29 luglio 2010 alla Commissione una richiesta di aggiornamento dell'elenco comunitario in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005, come prescritto dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 473/2006, al fine di estendere all'Unione europea il divieto operativo imposto all'intera flotta di Airlift International (GH) Ltd.
- (21) In seguito alla richiesta del Regno Unito, la Commissione ha consultato il vettore aereo e le autorità competenti incaricate della sua sorveglianza. Da tali consultazioni non è emersa la certezza che le carenze individuate sotto il profilo della sicurezza siano state corrette e che sia stato attuato un piano di azione adeguato per impedire che possano ripresentarsi in futuro.
- (22) Airlift International (GH) Ltd e le autorità competenti del Ghana sono stati sentiti dai servizi della Commissione e dalle autorità competenti della Germania e del Regno Unito il 18 agosto 2010. Il vettore ha presentato documenti che dimostravano l'autorizzazione a operare quattro aeromobili del tipo DC8-63F (recanti le marche di registrazione 9G-FAB, 9G-TOP, 9G-RAC, 9G-SIM) e che 9G-FAB e 9G-SIM erano in deposito. Il vettore ha spiegato le procedure di sicurezza che vengono seguite ma non ha potuto fornire una giustificazione del fatto che l'aeromobile 9G-RAC, che è stato tolto dal deposito per effettuare il volo verso il Regno Unito, non soddisfaceva le norme internazionali. Il vettore ha comunicato di aver recentemente migliorato le sue norme in materia di gestione della qualità e della sicurezza e di essere attualmente sottoposto ad un riesame delle procedure di gestione della sicurezza.

⁽¹⁾ CAA-UK-2010-673.

(23) Tenendo conto delle iniziative prese dal vettore fino ad oggi e sulla base dei criteri comuni, si ritiene che Airlift International (GH) Ltd debba essere inserito nell'allegato B per permettere le operazioni effettuate esclusivamente con l'aeromobile con la marca di registrazione 9G-TOP. La Commissione riesaminerà la situazione alla prossima riunione del Comitato per la sicurezza aerea.

1. L'allegato A è sostituito dal testo riportato nell'allegato A del presente regolamento.
2. L'allegato B è sostituito dal testo riportato nell'allegato B del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 474/2006 è così modificato:

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Siim KALLAS
Vicepresidente*

ALLEGATO A

ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A DIVIETO OPERATIVO NEL TERRITORIO DELL'UNIONE EUROPEA ⁽¹⁾

| Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa) | Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio | Codice ICAO di designazione della compagnia aerea | Stato dell'operatore aereo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| ARIANA AFGHAN AIRLINES | AOC 009 | AFG | Afghanistan |
| BLUE WING AIRLINES | SRBWA-01/2002 | BWI | Suriname |
| MERIDIAN AIRWAYS LTD | AOC 023 | MAG | Repubblica del Ghana |
| SIEM REAP AIRWAYS INTERNATIONAL | AOC/013/00 | SRH | Regno di Cambogia |
| SILVERBACK CARGO FREIGHTERS | Sconosciuto | VRB | Repubblica del Ruanda |
| Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Angola responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, ad eccezione di TAAG Angola Airlines, ripreso nell'allegato B, compresi i seguenti: | | | Repubblica d'Angola |
| AEROJET | 015 | Sconosciuto | Repubblica d'Angola |
| AIR26 | 004 | DCD | Repubblica d'Angola |
| AIR GEMINI | 002 | GLL | Repubblica d'Angola |
| AIR GICANGO | 009 | Sconosciuto | Repubblica d'Angola |
| AIR JET | 003 | MBC | Repubblica d'Angola |
| AIR NAVE | 017 | Sconosciuto | Repubblica d'Angola |
| ALADA | 005 | RAD | Repubblica d'Angola |
| ANGOLA AIR SERVICES | 006 | Sconosciuto | Repubblica d'Angola |
| DIEXIM | 007 | Sconosciuto | Repubblica d'Angola |
| GIRA GLOBO | 008 | GGL | Repubblica d'Angola |
| HELIANG | 010 | Sconosciuto | Repubblica d'Angola |
| HELIMALONGO | 011 | Sconosciuto | Repubblica d'Angola |
| MAVEWA | 016 | Sconosciuto | Repubblica d'Angola |
| PHA | 019 | Sconosciuto | Repubblica d'Angola |
| RUI & CONCEICAO | 012 | Sconosciuto | Repubblica d'Angola |
| SAL | 013 | Sconosciuto | Repubblica d'Angola |

⁽¹⁾ I vettori aerei elencati nell'allegato A possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) di un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.

| Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa) | Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio | Codice ICAO di designazione della compagnia aerea | Stato dell'operatore aereo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| SERVISAIR | 018 | Sconosciuto | Repubblica d'Angola |
| SONAIR | 014 | SOR | Repubblica d'Angola |
| Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Benin responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti: | | — | Repubblica del Benin |
| AERO BENIN | PEA No 014/ MDCTTATP-PR/ANAC/ DEA/SCS | Sconosciuto | Repubblica del Benin |
| AFRICA AIRWAYS | Sconosciuto | AFF | Repubblica del Benin |
| ALAFIA JET | PEA No 014/ANAC/ MDCTTATP-PR/DEA/ SCS | n.p. | Repubblica del Benin |
| BENIN GOLF AIR | PEA No 012/MDCTTP- PR/ANAC/DEA/SCS. | Sconosciuto | Repubblica del Benin |
| BENIN LITTORAL AIRWAYS | PEA No 013/ MDCTTATP-PR/ANAC/ DEA/SCS. | LTL | Repubblica del Benin |
| COTAIR | PEA No 015/ MDCTTATP-PR/ANAC/ DEA/SCS. | COB | Repubblica del Benin |
| ROYAL AIR | PEA No 11/ANAC/ MDCTTP-PR/DEA/SCS | BNR | Repubblica del Benin |
| TRANS AIR BENIN | PEA No 016/ MDCTTATP-PR/ANAC/ DEA/SCS | TNB | Repubblica del Benin |
| Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Congo responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti: | | | Repubblica del Congo |
| AERO SERVICE | RAC06-002 | RSR | Repubblica del Congo |
| EQUAFLIGHT SERVICES | RAC 06-003 | EKA | Repubblica del Congo |
| SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO | RAC 06-004 | Sconosciuto | Repubblica del Congo |
| TRANS AIR CONGO | RAC 06-001 | Sconosciuto | Repubblica del Congo |
| Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica democratica del Congo (RDC) responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti: | | — | Repubblica democratica del Congo (RDC) |
| AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER | 409/CAB/MIN/TVC/051/ 09 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |
| AIR KASAI | 409/CAB/MIN/TVC/036/ 08 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

| Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa) | Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio | Codice ICAO di designazione della compagnia aerea | Stato dell'operatore aereo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| AIR KATANGA | 409/CAB/MIN/TVC/031/08 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |
| AIR TROPIQUES | 409/CAB/MIN/TVC/029/08 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |
| BLUE AIRLINES | 409/CAB/MIN/TVC/028/08 | BUL | Repubblica democratica del Congo (RDC) |
| BRAVO AIR CONGO | 409/CAB/MIN/TC/0090/2006 | BRV | Repubblica democratica del Congo (RDC) |
| BUSINESS AVIATION | 409/CAB/MIN/TVC/048/09 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |
| BUSY BEE CONGO | 409/CAB/MIN/TVC/052/09 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |
| CETRACA AVIATION SERVICE | 409/CAB/MIN/TVC/026/08 | CER | Repubblica democratica del Congo (RDC) |
| CHC STELLAVIA | 409/CAB/MIN/TC/0050/2006 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |
| CONGO EXPRESS | 409/CAB/MIN/TVC/083/2009 | EXY | Repubblica democratica del Congo (RDC) |
| COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA) | 409/CAB/MIN/TVC/035/08 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |
| DOREN AIR CONGO | 409/CAB/MIN/TVC/0032/08 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |
| ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA) | 409/CAB/MIN/TVC/003/08 | EWS | Repubblica democratica del Congo (RDC) |
| FILAIR | 409/CAB/MIN/TVC/037/08 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |
| GALAXY KAVATSI | 409/CAB/MIN/TVC/027/08 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |
| GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR) | 409/CAB/MIN/TVC/053/09 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |
| GOMA EXPRESS | 409/CAB/MIN/TC/0051/2006 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |
| GOMAIR | 409/CAB/MIN/TVC/045/09 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |
| HEWA BORA AIRWAYS (HBA) | 409/CAB/MIN/TVC/038/08 | ALX | Repubblica democratica del Congo (RDC) |
| INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB) | 409/CAB/MIN/TVC/033/08 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

| Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa) | Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio | Codice ICAO di designazione della compagnia aerea | Stato dell'operatore aereo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| KIN AVIA | 409/CAB/MIN/TVC/042/09 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |
| LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC) | Firma ministeriale (ordinanza n. 78/205) | LCG | Repubblica democratica del Congo (RDC) |
| MALU AVIATION | 409/CAB/MIN/TVC/04008 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |
| MANGO AVIATION | 409/CAB/MIN/TVC/034/08 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |
| SAFE AIR COMPANY | 409/CAB/MIN/TVC/025/08 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |
| SERVICES AIR | 409/CAB/MIN/TVC/030/08 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |
| SWALA AVIATION | 409/CAB/MIN/ TVC/050/09 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |
| TMK AIR COMMUTER | 409/CAB/MIN/TVC/044/09 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |
| TRACEP CONGO AVIATION | 409/CAB/MIN/TVC/046/09 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |
| TRANS AIR CARGO SERVICES | 409/CAB/MIN/TVC/024/08 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |
| WIMBI DIRA AIRWAYS | 409/CAB/MIN/TVC/039/08 | WDA | Repubblica democratica del Congo (RDC) |
| ZAABU INTERNATIONAL | 409/CAB/MIN/TVC/049/09 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |
| Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità di Gibuti responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti: | | | Gibuti |
| DAALLO AIRLINES | Sconosciuto | DAO | Gibuti |
| Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Guinea equatoriale responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti: | | | Guinea equatoriale |
| CRONOS AIRLINES | Sconosciuto | Sconosciuto | Guinea equatoriale |
| CEIBA INTERCONTINENTAL | Sconosciuto | CEL | Guinea equatoriale |
| EGAMS | Sconosciuto | EGM | Guinea equatoriale |
| EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES | 2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS | EUG | Guinea equatoriale |
| GENERAL WORK AVIACION | 002/ANAC | n.p. | Guinea equatoriale |

| Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa) | Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio | Codice ICAO di designazione della compagnia aerea | Stato dell'operatore aereo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| GETRA – GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS | 739 | GET | Guinea equatoriale |
| GUINEA AIRWAYS | 738 | n.p. | Guinea equatoriale |
| STAR EQUATORIAL AIRLINES | Sconosciuto | Sconosciuto | Guinea equatoriale |
| UTAGE – UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL | 737 | UTG | Guinea equatoriale |
| Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica d'Indonesia responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, con l'eccezione di Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines, Ekspres Transportasi Antarbenua, Indonesia Air Asia e Metro Batavia compresi i seguenti: | | | Repubblica d'Indonesia |
| AIR PACIFIC UTAMA | 135-020 | Sconosciuto | Repubblica d'Indonesia |
| ALFA TRANS DIRGANTATA | 135-012 | Sconosciuto | Repubblica d'Indonesia |
| ASCO NUSA AIR | 135-022 | Sconosciuto | Repubblica d'Indonesia |
| ASI PUDJIASTUTI | 135-028 | Sconosciuto | Repubblica d'Indonesia |
| AVIASTAR MANDIRI | 135-029 | Sconosciuto | Repubblica d'Indonesia |
| CARDIG AIR | 121-013 | Sconosciuto | Repubblica d'Indonesia |
| DABI AIR NUSANTARA | 135-030 | Sconosciuto | Repubblica d'Indonesia |
| DERAYA AIR TAXI | 135-013 | DRY | Repubblica d'Indonesia |
| DERAZONA AIR SERVICE | 135-010 | DRZ | Repubblica d'Indonesia |
| DIRGANTARA AIR SERVICE | 135-014 | DIR | Repubblica d'Indonesia |
| EASTINDO | 135-038 | Sconosciuto | Repubblica d'Indonesia |
| GATARI AIR SERVICE | 135-018 | GHS | Repubblica d'Indonesia |
| INDONESIA AIR TRANSPORT | 135-034 | IDA | Repubblica d'Indonesia |
| INTAN ANGKASA AIR SERVICE | 135-019 | Sconosciuto | Repubblica d'Indonesia |
| JOHNLIN AIR TRANSPORT | 135-043 | Sconosciuto | Repubblica d'Indonesia |
| KAL STAR | 121-037 | KLS | Repubblica d'Indonesia |
| KARTIKA AIRLINES | 121-003 | KAE | Repubblica d'Indonesia |
| KURA-KURA AVIATION | 135-016 | KUR | Repubblica d'Indonesia |

| Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa) | Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio | Codice ICAO di designazione della compagnia aerea | Stato dell'operatore aereo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| LION MENTARI AIRLINES | 121-010 | LNI | Repubblica d'Indonesia |
| MANUNGGAL AIR SERVICE | 121-020 | Sconosciuto | Repubblica d'Indonesia |
| MEGANTARA | 121-025 | MKE | Repubblica d'Indonesia |
| MERPATI NUSANTARA AIRLINES | 121-002 | MNA | Repubblica d'Indonesia |
| MIMIKA AIR | 135-007 | Sconosciuto | Repubblica d'Indonesia |
| NATIONAL UTILITY HELICOPTER | 135-011 | Sconosciuto | Repubblica d'Indonesia |
| NUSANTARA AIR CHARTER | 121-022 | Sconosciuto | Repubblica d'Indonesia |
| NUSANTARA BUANA AIR | 135-041 | Sconosciuto | Repubblica d'Indonesia |
| NYAMAN AIR | 135-042 | Sconosciuto | Repubblica d'Indonesia |
| PELITA AIR SERVICE | 121-008 | PAS | Repubblica d'Indonesia |
| PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA | 135-026 | Sconosciuto | Repubblica d'Indonesia |
| PURA WISATA BARUNA | 135-025 | Sconosciuto | Repubblica d'Indonesia |
| REPUBLIC EXPRESS AIRLINES | 121-040 | RPH | Repubblica d'Indonesia |
| RIAU AIRLINES | 121-016 | RIU | Repubblica d'Indonesia |
| SAMPOERNA AIR NUSANTARA | 135-036 | SAE | Repubblica d'Indonesia |
| SAYAP GARUDA INDAH | 135-004 | Sconosciuto | Repubblica d'Indonesia |
| SKY AVIATION | 135-044 | Sconosciuto | Repubblica d'Indonesia |
| SMAC | 135-015 | SMC | Repubblica d'Indonesia |
| SRIWIJAYA AIR | 121-035 | SJY | Repubblica d'Indonesia |
| SURVEI UDARA PENAS | 135-006 | Sconosciuto | Repubblica d'Indonesia |
| TRANSWISATA PRIMA AVIATION | 135-021 | Sconosciuto | Repubblica d'Indonesia |
| TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE | 121-038 | XAR | Repubblica d'Indonesia |
| TRAVIRA UTAMA | 135-009 | Sconosciuto | Repubblica d'Indonesia |
| TRI MG INTRA ASIA AIRLINES | 121-018 | TMG | Repubblica d'Indonesia |
| TRIGANA AIR SERVICE | 121-006 | TGN | Repubblica d'Indonesia |
| UNINDO | 135-040 | Sconosciuto | Repubblica d'Indonesia |
| WING ABADI AIRLINES | 121-012 | WON | Repubblica d'Indonesia |

| Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa) | Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio | Codice ICAO di designazione della compagnia aerea | Stato dell'operatore aereo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Kazakistan responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, ad eccezione di Air Astana, ripreso nell'allegato B, compresi i seguenti: | | | Repubblica del Kazakistan |
| AERO AIR COMPANY | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica del Kazakistan |
| AEROPRAKT KZ | Sconosciuto | APK | Repubblica del Kazakistan |
| AIR ALMATY | AK-0331-07 | LMY | Repubblica del Kazakistan |
| AIR COMPANY KOKSHETAU | AK-0357-08 | KRT | Repubblica del Kazakistan |
| AIR DIVISION OF EKA | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica del Kazakistan |
| AIR FLAMINGO | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica del Kazakistan |
| AIR TRUST AIRCOMPANY | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica del Kazakistan |
| AK SUNKAR AIRCOMPANY | Sconosciuto | AKS | Repubblica del Kazakistan |
| ALMATY AVIATION | Sconosciuto | LMT | Repubblica del Kazakistan |
| ARKHABAY | Sconosciuto | KEK | Repubblica del Kazakistan |
| ASIA CONTINENTAL AIRLINES | AK-0345-08 | CID | Repubblica del Kazakistan |
| ASIA CONTINENTAL AVIALINES | AK-0371-08 | RRK | Repubblica del Kazakistan |
| ASIA WINGS | AK-0390-09 | AWA | Repubblica del Kazakistan |
| ASSOCIATION OF AMATEUR PILOTS OF KAZAKHSTAN | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica del Kazakistan |
| ATMA AIRLINES | AK-0372-08 | AMA | Repubblica del Kazakistan |
| ATYRAU AYE JOLY | AK-0321-07 | JOL | Repubblica del Kazakistan |
| AVIA-JAYNAR | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica del Kazakistan |
| BEYBARS AIRCOMPANY | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica del Kazakistan |
| BERKUT AIR/BEK AIR | AK-0311-07 | BKT/BEK | Repubblica del Kazakistan |
| BERKUT KZ | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica del Kazakistan |
| BURUNDAYAVIA AIRLINES | AK-0374-08 | BRY | Repubblica del Kazakistan |
| COMLUX | AK-0352-08 | KAZ | Repubblica del Kazakistan |
| DETA AIR | AK-0344-08 | DET | Repubblica del Kazakistan |
| EAST WING | AK-0332-07 | EWZ | Repubblica del Kazakistan |

| Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa) | Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio | Codice ICAO di designazione della compagnia aerea | Stato dell'operatore aereo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| EASTERN EXPRESS | AK-0358-08 | LIS | Repubblica del Kazakistan |
| EURO-ASIA AIR | AK-0384-09 | EAK | Repubblica del Kazakistan |
| EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL | Sconosciuto | KZE | Repubblica del Kazakistan |
| FENIX | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica del Kazakistan |
| FLY JET KZ | AK-0391-09 | FJK | Repubblica del Kazakistan |
| IJT AVIATION | AK-0335-08 | DVB | Repubblica del Kazakistan |
| INVESTAVIA | AK-0342-08 | TLG | Repubblica del Kazakistan |
| IRTYSH AIR | AK-0381-09 | MZA | Repubblica del Kazakistan |
| JET AIRLINES | AK-0349-09 | SOZ | Repubblica del Kazakistan |
| JET ONE | AK-0367-08 | JKZ | Repubblica del Kazakistan |
| KAZAIR JET | AK-0387-09 | KEJ | Repubblica del Kazakistan |
| KAZAIRTRANS AIRLINE | AK-0347-08 | KUY | Repubblica del Kazakistan |
| KAZAIRWEST | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica del Kazakistan |
| KAZAVIA | Sconosciuto | KKA | Repubblica del Kazakistan |
| KAZAVIASPAS | Sconosciuto | KZS | Repubblica del Kazakistan |
| KOKSHETAU | AK-0357-08 | KRT | Repubblica del Kazakistan |
| MEGA AIRLINES | AK-0356-08 | MGK | Repubblica del Kazakistan |
| MIRAS | AK-0315-07 | MIF | Repubblica del Kazakistan |
| NAVIGATOR | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica del Kazakistan |
| ORLAN 2000 AIRCOMPANY | Sconosciuto | KOV | Repubblica del Kazakistan |
| PANKH CENTER KAZAKHSTAN | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica del Kazakistan |
| PRIME AVIATION | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica del Kazakistan |
| SALEM AIRCOMPANY | Sconosciuto | KKS | Repubblica del Kazakistan |
| SAMAL AIR | Sconosciuto | SAV | Repubblica del Kazakistan |
| SAYAKHAT AIRLINES | AK-0359-08 | SAH | Repubblica del Kazakistan |
| SEMEYAVIA | Sconosciuto | SMK | Repubblica del Kazakistan |
| SCAT | AK-0350-08 | VSV | Repubblica del Kazakistan |

| Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa) | Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio | Codice ICAO di designazione della compagnia aerea | Stato dell'operatore aereo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| SKYBUS | AK-0364-08 | BYK | Repubblica del Kazakistan |
| SKYJET | AK-0307-09 | SEK | Repubblica del Kazakistan |
| SKYSERVICE | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica del Kazakistan |
| TYAN SHAN | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica del Kazakistan |
| UST-KAMENOGORSK | AK-0385-09 | UCK | Repubblica del Kazakistan |
| ZHETYSU AIRCOMPANY | Sconosciuto | JTU | Repubblica del Kazakistan |
| ZHERSU AVIA | Sconosciuto | RZU | Repubblica del Kazakistan |
| ZHEKAZGANAIR | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica del Kazakistan |
| Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Kirghizistan responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti: | | | Repubblica del Kirghizistan |
| AIR MANAS | 17 | MBB | Repubblica del Kirghizistan |
| ASIAN AIR | Sconosciuto | AAZ | Repubblica del Kirghizistan |
| AVIA TRAFFIC COMPANY | 23 | AVJ | Repubblica del Kirghizistan |
| AEROSTAN (EX BISTAIR-FEZ BISHKEK) | 08 | BSC | Repubblica del Kirghizistan |
| CLICK AIRWAYS | 11 | CGK | Repubblica del Kirghizistan |
| DAMES | 20 | DAM | Repubblica del Kirghizistan |
| EASTOK AVIA | 15 | EEA | Repubblica del Kirghizistan |
| GOLDEN RULE AIRLINES | 22 | GRS | Repubblica del Kirghizistan |
| ITEK AIR | 04 | IKA | Repubblica del Kirghizistan |
| KYRGYZ TRANS AVIA | 31 | KTC | Repubblica del Kirghizistan |
| KIRGHIZISTAN | 03 | LYN | Repubblica del Kirghizistan |
| KYRGYZSTAN AIRLINE | Sconosciuto | KGA | Repubblica del Kirghizistan |
| MAX AVIA | 33 | MAI | Repubblica del Kirghizistan |
| S GROUP AVIATION | 6 | SGL | Repubblica del Kirghizistan |
| SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION | 14 | SGD | Repubblica del Kirghizistan |
| SKY WAY AIR | 21 | SAB | Repubblica del Kirghizistan |
| TENIR AIRLINES | 26 | TEB | Repubblica del Kirghizistan |

| Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa) | Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio | Codice ICAO di designazione della compagnia aerea | Stato dell'operatore aereo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| TRAST AERO | 05 | TSJ | Repubblica del Kirghizistan |
| VALOR AIR | 07 | VAC | Repubblica del Kirghizistan |
| Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Liberia responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme | | — | Liberia |
| Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Gabon responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, con l'eccezione di Gabon Airlines, Afrijet e SN2AG ripresi nell'allegato B, compresi i seguenti: | | | Repubblica del Gabon |
| AIR SERVICES SA | 004/MTAC/ANAC-G/ DSA | RVS | Repubblica del Gabon |
| AIR TOURIST (ALLEGIANCE) | 007/MTAC/ANAC-G/ DSA | LGE | Repubblica del Gabon |
| NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE) | 008/MTAC/ANAC-G/ DSA | NRG | Repubblica del Gabon |
| SCD AVIATION | 005/MTAC/ANAC-G/ DSA | SCY | Repubblica del Gabon |
| SKY GABON | 009/MTAC/ANAC-G/ DSA | SKG | Repubblica del Gabon |
| SOLENTA AVIATION GABON | 006/MTAC/ANAC-G/ DSA | Sconosciuto | Repubblica del Gabon |
| Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità delle Filippine responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti: | | | Repubblica delle Filippine |
| AEROWURKS AERIAL SPRAYING SERVICES | 4AN2008003 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |
| AIR PHILIPPINES CORPORATION | 2009006 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |
| AIR WOLF AVIATION INC. | 200911 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |
| AIRTRACK AGRICULTURAL CORPORATION | 4AN2005003 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |
| ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC. | 4AN9800036 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |
| AVIATION TECHNOLOGY INNOVATORS, INC. | 4AN2007005 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |
| AVIATOUR'S FLY'N INC. | 200910 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |
| AYALA AVIATION CORP. | 4AN9900003 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |
| BEACON | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |
| BENDICE TRANSPORT MANAGEMENT INC. | 4AN2008006 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |

| Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa) | Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio | Codice ICAO di designazione della compagnia aerea | Stato dell'operatore aereo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC. | 4AN9800025 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |
| CEBU PACIFIC AIR | 2009002 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |
| CHEMTRAD AVIATION CORPORATION | 2009018 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |
| CM AERO | 4AN2000001 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |
| CORPORATE AIR | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |
| CYCLONE AIRWAYS | 4AN9900008 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |
| FAR EAST AVIATION SERVICES | 2009013 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |
| F.F. CRUZ AND COMPANY, INC. | 2009017 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |
| HUMA CORPORATION | 2009014 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |
| INAEC AVIATION CORP. | 4AN2002004 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |
| ISLAND AVIATION | 2009009 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |
| ISLAND TRANSVOYAGER | 2010022 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |
| LION AIR, INCORPORATED | 2009019 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |
| MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES | 4AN9800035 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |
| MINDANAO RAINBOW AGRICULTURAL DEVELOPMENT SERVICES | 2009016 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |
| MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP | 2010020 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |
| OMNI AVIATION CORP. | 4AN2002002 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |
| PACIFIC EAST ASIA CARGO AIRLINES, INC. | 4AS9800006 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |
| PACIFIC AIRWAYS CORPORATION | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |
| PACIFIC ALLIANCE CORPORATION | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |
| PHILIPPINE AIRLINES | 2009001 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |
| PHILIPPINE AGRICULTURAL AVIATION CORP. | 4AN9800015 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |
| ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC. | 4AN2003003 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |
| ROYAL STAR AVIATION, INC. | 4AN9800029 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |
| SOUTH EAST ASIA INC. | 2009004 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |
| SOUTHSTAR AVIATION COMPANY, INC. | 4AN9800037 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |

| Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa) | Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio | Codice ICAO di designazione della compagnia aerea | Stato dell'operatore aereo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| SPIRIT OF MANILA AIRLINES CORPORATION | 2009008 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |
| SUBIC INTERNATIONAL AIR CHARTER | 4AN9900010 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |
| SUBIC SEAPLANE, INC. | 4AN2000002 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |
| TOPFLITE AIRWAYS, INC. | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |
| TRANSGLOBAL AIRWAYS CORPORATION | 2009007 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |
| WORLD AVIATION, CORP. | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |
| WCC AVIATION COMPANY | 2009015 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |
| YOKOTA AVIATION, INC. | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |
| ZENITH AIR, INC. | 2009012 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |
| ZEST AIRWAYS INCORPORATED | 2009003 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |
| Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità di São Tomé e Príncipe responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti: | — | — | São Tomé e Príncipe |
| AFRICA CONNECTION | 10/AOC/2008 | Sconosciuto | São Tomé e Príncipe |
| BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD | 01/AOC/2007 | BGI | São Tomé e Príncipe |
| EXECUTIVE JET SERVICES | 03/AOC/2006 | EJZ | São Tomé e Príncipe |
| GLOBAL AVIATION OPERATION | 04/AOC/2006 | Sconosciuto | São Tomé e Príncipe |
| GOLIAF AIR | 05/AOC/2001 | GLE | São Tomé e Príncipe |
| ISLAND OIL EXPLORATION | 01/AOC/2008 | Sconosciuto | São Tomé e Príncipe |
| STP AIRWAYS | 03/AOC/2006 | STP | São Tomé e Príncipe |
| TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD | 02/AOC/2002 | TFK | São Tomé e Príncipe |
| TRANSCARG | 01/AOC/2009 | Sconosciuto | São Tomé e Príncipe |
| TRANSLIZ AVIATION (TMS) | 02/AOC/2007 | TMS | São Tomé e Príncipe |
| Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Sierra Leone responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti: | — | — | Sierra Leone |
| AIR RUM, LTD | Sconosciuto | RUM | Sierra Leone |
| DESTINY AIR SERVICES, LTD | Sconosciuto | DTY | Sierra Leone |
| HEAVYLIFT CARGO | Sconosciuto | Sconosciuto | Sierra Leone |

| Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa) | Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio | Codice ICAO di designazione della compagnia aerea | Stato dell'operatore aereo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD | Sconosciuto | ORJ | Sierra Leone |
| PARAMOUNT AIRLINES, LTD | Sconosciuto | PRR | Sierra Leone |
| SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD | Sconosciuto | SVT | Sierra Leone |
| TEEBAH AIRWAYS | Sconosciuto | Sconosciuto | Sierra Leone |
| Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Sudan responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme | | | Repubblica del Sudan |
| SUDAN AIRWAYS | Sconosciuto | | Repubblica del Sudan |
| SUN AIR COMPANY | Sconosciuto | | Repubblica del Sudan |
| MARSLAND COMPANY | Sconosciuto | | Repubblica del Sudan |
| ATTICO AIRLINES | Sconosciuto | | Repubblica del Sudan |
| FOURTY EIGHT AVIATION | Sconosciuto | | Repubblica del Sudan |
| SUDANESE STATES AVIATION COMPANY | Sconosciuto | | Repubblica del Sudan |
| ALMAJARA AVIATION | Sconosciuto | | Repubblica del Sudan |
| BADER AIRLINES | Sconosciuto | | Repubblica del Sudan |
| ALFA AIRLINES | Sconosciuto | | Repubblica del Sudan |
| AZZA TRANSPORT COMPANY | Sconosciuto | | Repubblica del Sudan |
| GREEN FLAG AVIATION | Sconosciuto | | Repubblica del Sudan |
| ALMAJAL AVIATION SERVICE | Sconosciuto | | Repubblica del Sudan |
| Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dello Swaziland responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti: | — | — | Swaziland |
| SWAZILAND AIRLINK | Sconosciuto | SZL | Swaziland |
| Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dello Zambia responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti: | | | Zambia |
| ZAMBEZI AIRLINES | Z/AOC/001/2009 | ZMA | Zambia |

ALLEGATO B

ELENCO DEI VETTORI AEREI LE CUI ATTIVITÀ SONO SOGGETTE A RESTRIZIONI OPERATIVE NEL TERRITORIO DELL'UNIONE EUROPEA ⁽¹⁾

| Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa) | Numero del certificato di operatore aereo (COA) | Codice ICAO di designazione della compagnia aerea | Stato dell'operatore aereo | Tipo di aeromobile soggetto a restrizioni | Marca di immatricolazione e, se disponibile, numero di serie di costruzione | Stato di immatricolazione |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| AIR KORYO | GAC-AOC/KOR-01 | | DPRK | L'intera flotta, tranne: 2 aeromobili del tipo Tu- 204 | L'intera flotta, tranne: P-632, P-633 | DPRK |
| AFRIJET ⁽¹⁾ | 002/MTAC/ANAC-G/DSA | | Repubblica del Gabon | L'intera flotta, tranne: 2 aeromobili del tipo Falcon 50; 2 aeromobili del tipo Falcon 900 | L'intera flotta, tranne: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR | Repubblica del Gabon |
| AIR ASTANA ⁽²⁾ | AK-0388-09 | KZR | Kazakistan | L'intera flotta, tranne: 2 aeromobili del tipo B 767; 4 aeromobili del tipo B 757; 10 aeromobili del tipo A319/320/321; 5 aeromobili del tipo Fokker 50 | L'intera flotta, tranne: P4-KCA, P4-KCB; P4-EAS, P4-FAS, P4-GAS, P4-MAS; P4-NAS, P4-OAS, P4-PAS, P4-SAS, P4-TAS, P4-UAS, P4-VAS, P4-WAS, P4-YAS, P4-XAS; P4-HAS, P4-IAS, P4-JAS, P4-KAS, P4-LAS | Aruba (Regno dei Paesi Bassi) |
| AIRLIFT INTERNATIONAL (GH) LTD | AOC 017 | ALE | Repubblica del Ghana | L'intera flotta, tranne: 1 aeromobile del tipo DC8-63F | L'intera flotta, tranne: 9G-TOP | Repubblica del Ghana |
| AIR SERVICE COMORES | 06-819/TA-15/DGACM | KMD | Unione delle Comore | L'intera flotta, tranne: LET 410 UVP | L'intera flotta, tranne: D6-CAM (851336) | Unione delle Comore |
| GABON AIRLINES ⁽³⁾ | 001/MTAC/ANAC | GBK | Repubblica del Gabon | L'intera flotta, tranne: 1 aeromobile del tipo Boeing B-767-200 | L'intera flotta, tranne: TR-LHP | Repubblica del Gabon |

⁽¹⁾ I vettori aerei elencati nell'allegato B possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) di un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.

| Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa) | Numero del certificato di operatore aereo (COA) | Codice ICAO di designazione della compagnia aerea | Stato dell'operatore aereo | Tipo di aeromobile soggetto a restrizioni | Marca di immatricolazione e, se disponibile, numero di serie di costruzione | Stato di immatricolazione |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| IRAN AIR ⁽⁴⁾ | FS100 | IRA | Repubblica islamica dell'Iran | L'intera flotta, tranne: 14 aeromobili del tipo A300, 48 aeromobili del tipo A310, 1 aeromobile B737 | L'intera flotta, tranne: EP-IBA EP-IBB EP-IBC EP-IBD EP-IBG EP-IBH EP-IBI EP-IBJ EP-IBM EP-IBN EP-IBO EP-IBS EP-IBT EP-IBV EP-IBX EP-IBZ EP-ICE EP-ICF EP-IBK EP-IBL EP-IBP EP-IBQ EP-AGA | Repubblica islamica dell'Iran |
| NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG) | 003/MTAC/ANAC-G/DSA | NVS | Repubblica del Gabon | L'intera flotta, tranne: 1 aeromobile del tipo Challenger CL601; 1 aeromobile del tipo HS-125-800 | L'intera flotta, tranne: TR-AAG, ZS-AFG | Repubblica del Gabon; Repubblica del Sudafrica |
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 001 | DTA | Repubblica d'Angola | L'intera flotta, tranne: 3 aeromobili del tipo Boeing B-777 e 4 aeromobili del tipo Boeing B-737-700 | L'intera flotta, tranne: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TBF, D2, TBG, D2-TBH, D2-TBJ | Repubblica d'Angola |
| UKRAINIAN MEDITERRA-NEAN | 164 | UKM | Ucraina | L'intera flotta tranne un aeromobile del tipo MD-83 | L'intera flotta, tranne: UR-CFF | Ucraina |

⁽¹⁾ Afrijet è autorizzato ad impiegare unicamente gli aeromobili indicati per le sue operazioni correnti nella Comunità europea.

⁽²⁾ Air Astana è autorizzato ad impiegare unicamente gli aeromobili indicati per le sue operazioni correnti nella Comunità europea.

⁽³⁾ Gabon Airlines è autorizzato ad utilizzare per le sue attuali attività all'interno della Comunità europea solo gli aeromobili specificamente indicati.

⁽⁴⁾ Iran air può operare solo con destinazione Unione europea utilizzando l'aeromobile indicato alle condizioni stabilite al considerando 69 del regolamento (UE) n. 590/2010 (GU L 170 del 6.7.2010, pag. 15).

REGOLAMENTO (UE) N. 792/2010 DELLA COMMISSIONE**del 7 settembre 2010****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 8 settembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

| Codice NC | Codice paesi terzi ⁽¹⁾ | Valore forfettario all'importazione |
|------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 0702 00 00 | MK | 45,6 |
| | ZZ | 45,6 |
| 0707 00 05 | MK | 39,0 |
| | TR | 142,5 |
| | ZZ | 90,8 |
| 0709 90 70 | TR | 111,6 |
| | ZZ | 111,6 |
| 0805 50 10 | AR | 115,0 |
| | CL | 122,9 |
| | IL | 141,4 |
| | TR | 152,0 |
| | UY | 143,4 |
| | ZA | 111,5 |
| | ZZ | 131,0 |
| 0806 10 10 | EG | 160,9 |
| | TR | 110,1 |
| | US | 179,8 |
| | ZA | 152,0 |
| | ZZ | 150,7 |
| 0808 10 80 | AR | 117,4 |
| | BR | 65,1 |
| | CL | 88,6 |
| | CN | 49,1 |
| | NZ | 106,6 |
| | US | 87,2 |
| | ZA | 91,0 |
| | ZZ | 86,4 |
| 0808 20 50 | AR | 60,3 |
| | CL | 150,5 |
| | TR | 128,9 |
| | ZA | 88,5 |
| | ZZ | 107,1 |
| 0809 30 | AR | 55,2 |
| | TR | 156,1 |
| | ZZ | 105,7 |
| 0809 40 05 | BA | 52,5 |
| | IL | 165,0 |
| | XS | 52,3 |
| | ZZ | 89,9 |

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

RETTIFICHE**Rettifica del regolamento (UE) n. 404/2010 della Commissione, del 10 maggio 2010, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 117 dell'11 maggio 2010)

A pagina 69, considerando 56, frase introduttiva:

anziché: «(56) Può essere accordato un esame individuale ai seguenti due gruppi esportatori cinesi dei quattro inclusi nel campione:»,

leggi: «(56) Può essere accordato un trattamento individuale ai seguenti due gruppi esportatori cinesi dei quattro inclusi nel campione:».

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2010 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta | 22 lingue ufficiali dell'UE | 1 100 EUR all'anno |
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale | 22 lingue ufficiali dell'UE | 1 200 EUR all'anno |
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta | 22 lingue ufficiali dell'UE | 770 EUR all'anno |
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo) | 22 lingue ufficiali dell'UE | 400 EUR all'anno |
| Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana | multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE | 300 EUR all'anno |
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi | lingua/e del concorso | 50 EUR all'anno |

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Il formato CD-ROM sarà sostituito dal formato DVD nel 2010.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT